

COMUNE DI BENEVENO
ASSESSORATO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
SERVIZIO ARTIGIANATO



*REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE
PARRUCCHIERE ESTETISTE ED
AFFINI*

*PROGETTAZIONE A CURA DEL VII SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
PROGETTAZIONE:*

*DOTT. ANTONIO CARREA Direttore Unita' Organizzativa
DOTT.SSA PIERINA MARTINELLI Dirigente del VII Settore Sviluppo Economico*



APPROVATO DALLA COMMISSIONE COMUNALE BARBIERI
PARRUCCHIERI ED AFFINI IN DATA 15.12.2000

APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE
IN DATA 15 OTTOBRE 2001

**Regolamento per la disciplina dell'attività e di
Barbiere,
di Estetista e affini, e dell'attività di Acconciatore e
Affini,
nel Comune di BENEVENTO**

INDICE

- | | |
|--|--|
| <p><i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.</i></p> <p><i>Art. 2 - Descrizione delle Attività.</i></p> <p><i>Art. 3 - Mestieri affini.</i></p> <p><i>Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'attività.</i></p> <p><i>Art. 5- Natura e limiti dell'autorizzazione</i></p> <p><i>Art.6 - Forme di esercizio dell'attività</i></p> <p><i>Art. 7 -Esercizi misti</i></p> <p><i>Art. 8 -Autorizzazione all'esercizio.</i></p> <p><i>Art. 9 - Organi competenti per gli accertamenti.</i></p> <p><i>Art. 10 - Richiesta dell'autorizzazione.</i></p> <p><i>Art. 11- Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione.</i></p> <p><i>Art. 12 - Attività promiscue</i></p> <p><i>Art. 13 - Presentazione della domanda e documenti a corredo.</i></p> <p><i>Art. 14 - Rifiuto dell'autorizzazione - Gravami.</i></p> <p><i>Art. 15 - Autorizzazione all'esercizio.</i></p> <p><i>Art. 16 - Commissione Consultiva.</i></p> <p><i>Art. 17 - Compiti della Commissione Consultiva.</i></p> <p><i>Art. 18 - Esito della Domanda.</i></p> <p><i>Art. 19 - Decadenza dei termini della Domanda.</i></p> <p><i>Art. 20 - Organico degli esercizi.</i></p> <p><i>Art. 21 - Trasferimento esercizio nella stessa zona.</i></p> <p><i>Art. 22 - Modifica superficie locali.</i></p> | <p><i>Art. 23 - Subingresso</i></p> <p><i>Art. 24 - Obblighi delle imprese</i></p> <p><i>Art. 25 - Attività complementari</i></p> <p><i>Art. 26 - Casistiche particolari</i></p> <p><i>Art. 27 - Condizione igienico-sanitaria dei locali.</i></p> <p><i>Art. 28 - Requisiti dei locali.</i></p> <p><i>Art. 29 - Controllo sanitario.</i></p> <p><i>Art. 30 - AutoControllo Sanitario</i></p> <p><i>Art. 31 - Tenuta di lavoro.</i></p> <p><i>Art. 32 - Sterilizzazione e disinfezione strumenti e suppellettili.</i></p> <p><i>Art. 33 - Polverizzatori per cipria.</i></p> <p><i>Art. 34 - Pulizia rasoi.</i></p> <p><i>Art. 35 - Uso dei guanti.</i></p> <p><i>Art. 36 - Termine per la richiesta dell'autorizzazione.</i></p> <p><i>Art. 37 - Termine per la sistemazione dei locali.</i></p> <p><i>Art. 38 - Proroga del termine per la sistemazione dei locali.</i></p> <p><i>Art. 39 - Diffida per chiusura esercizio.</i></p> <p><i>Art. 40 - Vendita dell'esercizio.</i></p> <p><i>Art. 41 - Successione ereditaria.</i></p> <p><i>Art. 42 - Sanzioni.</i></p> <p><i>Art. 43 - Norma transitoria</i></p> <p><i>Art. 44 - Applicazione di altre norme</i></p> <p><i>Art. 45 - Entrata in vigore del Regolamento.</i></p> |
|--|--|

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Le attività di barbiere, di acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali o sottoforma di cooperative, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune con le forme fissate dalla Legge 14/02/1963 n. 161, modificata con Legge 23/12/1970 n. 1142, dalla Legge 4/1/1990 n. 1 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2- Descrizione delle Attività.

1. L'attività di **Estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate nell'allegato A, il cui elenco è approvato con determina dirigenziale.
2. L'attività di **Barbiere** comprende tutte le prestazioni svolte negli esercizi di barbiere, saloni, sale da barba e da toilette per il taglio di barba e capelli, o altri scopi di pulizia personale degli uomini;
Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713.
3. L'attività di **Acconciatore per donna e uomo** comprende tutte le prestazioni svolte negli esercizi per taglio capelli ed acconciatura, con i trattamenti eseguiti, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali, e anche con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate nell'elenco allegato, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713.

Art. 3 - Mestieri affini.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere, acconciatore per uomo e per donna e di estetista le attività inerenti le semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico, come previsto dall'art.9, comma 2 Legge 1/90.

Gli esercizi che come attività complementari effettuano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi da parte delle competenti Autorità sanitarie.

L'esercizio delle attività di TATUATORE e di PIERCING sono sottoposte a denuncia preventiva d'inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n° 241/90, contenente tutti i requisiti previsti dall'articolo 13 del presente Regolamento e fanno deroga alle norme previste per le altre attività ricomprese nel presente regolamento.

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni e figure indelebili.

Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie parti del corpo.

Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'attività.

Chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, attività di estetista, barbiere o acconciatore unisex, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, ivi compresi Enti, Associazioni, Istituti, Clubs o presso altro esercizio commerciale, scuole, Hotels, Palestre, Ospedali, Case di Cura, Caserme e quant'altro, deve essere provvisto di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Dirigente sulla base delle disposizioni vigenti.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.

E', altresì, soggetta ad autorizzazione l'attività svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente a condizione che sussistano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, ed i locali abbiano un accesso autonomo e non diretto dall'esterno e siano distinti e separati da quelli adibiti dall'esercente come proprio domicilio. Il richiedente o il titolare dell'autorizzazione contestualmente al rilascio della stessa deve rilasciare dichiarazione con la quale autorizza gli organi di vigilanza ad accedere, in qualsiasi momento, nei locali adibiti a tale attività:

Quando l'attività si svolge presso il domicilio dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio visibile dalla pubblica via.

Divieti.

Le attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini non possono svolgersi in forma ambulante.

Art. 5 - Natura e limiti dell'Autorizzazione.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa, per i locali e le attività in essa indicati.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale dei soci, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25/7/56, n° 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n° 860/56.

Ogni cambiamento nella persona del titolare dà luogo a nuova autorizzazione, da concedersi con le stesse modalità della concessione originaria.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o della destinazione dei locali, dovrà richiedersi ed ottenersi nuova autorizzazione, che sarà rilasciata in base a nulla osta della competente autorità sanitaria, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 6 - Forme di esercizio dell'attività

A) Imprese Artigiane

L'attività di cui al presente regolamento può essere esercitata in forma individuale, o in forma di società nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443.

Nel caso d'impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale. Ad una stessa impresa artigiana è consentito di svolgere l'attività in più sedi, previo ottenimento delle relative autorizzazioni comunali ed a condizione che l'impresa sia in grado di garantire nei locali la presenza costante di un collaboratore familiare, socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;

B) Imprese non artigiane

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443 i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso di qualificazione professionale della Legge settoriale.

Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per diversi esercizi a condizione che in ciascuno di essi i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività siano in possesso della qualificazione professionale.

Art. 7 -Esercizi misti

E' possibile l'esercizio congiunto di più attività, tra loro affini (podologo, acconciatore, estetista) in un'unica sede sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative autorizzazioni.

I locali dove vengono svolte le singole attività devono essere distinti.

Nel caso sia svolta contemporaneamente l'attività di estetista e quella di parrucchiere in una delle forme di società previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle medesime.

Le attività possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

Art. 8 -Autorizzazione all'esercizio.

L'esercizio delle attività di barbiere, acconciatore per uomo e per donna, estetista e mestieri affini è subordinato all'autorizzazione del Dirigente, che la rilascia per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 16.

Art. 9 - Organi competenti per gli accertamenti.

Gli accertamenti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento sono di competenza:

- a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato quelli relativi alle lettere b) ed f);
- b) degli organi del Comune:
 - Ufficio sviluppo economico - quelli relativi alle lettere a) e c);
 - Ufficio Tecnico quello di cui alle lettere e) e g).
- c) - A.S.L. Requisiti - quelli di cui alla lettera d) art. 9;

Art. 10 - Richiesta dell'autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco di Benevento.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale per le ditte individuali o partita I.V.A.; per le imprese costituite in forme associative previste dalla Legge 443/85 tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso di qualificazione professionale; per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;
- b) ubicazione dei locali o del locale ove verrà svolta l'attività e se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio del richiedente o presso Enti;
- c) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione dei locali o del locale dove l'attività verrà svolta, Associazioni, Istituti, uffici, ecc;
- d) se i locali sono posti o meno al piano terreno;
- e) data della quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o dalla quale dovrebbe iniziare il trasferimento o l'apertura.

Art. 11 - Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento:

- b) del compimento del 18° anno di età;
- c) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 8/8/1985 n. 443; tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane;
- d) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nei registri delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio, per le imprese non aventi i requisiti previsti dalla legge;
- e) dei requisiti igienico-sanitario dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di acconciatore per uomo donna, estetista e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici in detta attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;
- f) del possesso del certificato di agibilità dei locali;
- g) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e, quando tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985 n.443, e dall'art. 2, punto e, della legge 14/2/1963, n° 161;

Art. 12 - Attività promiscue

Il titolare di un esercizio di barbiere o di acconciatore per uomo e donna ed estetista può esercitare nei locali dell'impresa anche uno o più mestieri affini.

In tal caso devono essere rispettate le presenti condizioni:

- a) l'attività affine non deve acquistare carattere di prevalenza;
- b) essa deve essere esercitata, da persona idonea e qualificata, in forma artigiana oppure da personale dipendente;
- c) in ogni caso devono essere rispettati i requisiti soggettivi, oggettivi e di autorizzazione previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 13 - Presentazione della domanda e documenti a corredo.

Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 8 dovranno essere allegati:

- a. attestato comprovante il possesso della qualificazione professionale rilasciato dagli Organi competenti, del richiedente in caso di impresa individuale, della maggioranza dei soci in caso di impresa societaria di cui all'art. 3 della Legge 443/85. In caso di imprese societarie non artigiane la qualificazione professionale dei soci o dipendenti che esercitano l'attività;
- b. documentazione di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di:
 - b.1 sicurezza sul lavoro;
 - b.2 certificazione ASL di idoneità sanitaria;
 - b.3 di sicurezza degli impianti ai sensi della Legge 46/90;
 - b.4 smaltimento rifiuti;
 - b.5 scarichi idrici;oppure dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli impianti, ad esser sede della richiesta attività, impegnandosi in caso di accoglimento della domanda a renderli effettivamente idonei all'esercizio della stessa nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- c. planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva;
- d. prova della compatibilità del proposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso del locale;
- e. bollettino di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria;
- f. eventuale atto costitutivo della società più eventuali atti modificativi o in sostituzione certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con notizie storiche.

Art. 14 - Rifiuto dell'autorizzazione - Gravami.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro il termine massimo di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del Dirigente che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. Campania come per legge.

Art. 15 - Autorizzazione all'esercizio.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale dell'esercizio per essere resa ostensibile ad ogni richiesta delle Autorità competenti.

L'autorizzazione concessa dovrà essere attivata entro 30 giorni dal rilascio.

Trascorso tale termine, senza che l'attività, per le quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, abbia avuto inizio, la licenza sarà revocata.

E' prevista la sospensione temporanea dell'attività per causa di forza maggiore, documentata, per un periodo non superiore ad un anno.

L'attività non riattivata nel tempo di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 16 - Commissione Consultiva

E' istituita una Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o suo Delegato, che dura in carica quattro anni e si compone da:

- a- tre rappresentanti della categoria Artigianale;
- b- tre rappresentanti nominati uno per ognuna da parte delle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c- Dirigente dell'A.S.L. di Benevento (Servizio Igiene) o suo delegato;
- d- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- e- un rappresentante nominato dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

La Commissione ha un Segretario che è un dipendente comunale del settore Sviluppo Economico.

I rappresentanti di cui alla lettera "a" e "b" sono nominati dalla Giunta Comunale.

Per eventuali sostituzioni dei suoi membri, dovute a dimissioni, incompatibilità, decesso o almeno tre assenze consecutive ingiustificate, si procederà con le medesime modalità seguite per la costituzione stessa.

Art. 17 - Compiti della Commissione Consultiva.

La Commissione di cui al precedente art. 16 esprime parere in merito:

- a) *alle modifiche del Regolamento Comunale;*
- b) *al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività entro 40 gg. dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali il Dirigente provvedere al rilascio dell'autorizzazione in parola;*
- c) *ad ogni problema inerente l'applicazione del presente regolamento;*

La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante sul rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore per uomo e per donna, estetista e mestieri affini.

Art. 18 - Esito della Domanda

A) Qualora alla domanda di autorizzazione, completa di tutta la necessaria documentazione, sia stata allegata la dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica ad esser sede della richiesta attività, il Dirigente entro 60 gg. dalla data di presentazione, comunica all'interessato il parere espresso dalla Commissione e l'eventuale accoglimento o diniego della domanda.

Il rilascio dell'autorizzazione e l'apertura al pubblico dell'esercizio sono subordinati all'attestazione da parte della A.S.L. dell'idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica, da prodursi da parte dell'interessato entro 90 gg. dalla suddetta comunicazione, nonché all'accertamento da parte della A.S.L. sull'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività (ai sensi Legge 11.10.1986 n. 713).

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro 15 gg. dal ricevimento del parere A.S.L.

B) Qualora il richiedente abbia allegato alla domanda, completa di ogni altra documentazione, l'attestazione di idoneità dei locali ai sensi di legge, l'autorizzazione verrà rilasciata immediatamente dopo il parere favorevole della Commissione e l'accertamento da parte della A.S.L. circa l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività ai sensi della Legge 11.10.1986 n. 713.

Art. 19 - Decadenza dei termini della Domanda.

Qualora entro il termine di 90 gg. indicato nell'art. 18 il richiedente non abbia provveduto a rendere i locali idonei sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica, la domanda sarà dichiarata decaduta.

Parimenti sarà dichiarata decaduta qualora la A.S.L. non abbia potuto compiere accertamenti sull'utilizzo delle apparecchiature così come prescritto Legge 11.10.1986 n. 713.

Art. 20 - Organico degli esercizi.

Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è così stabilito secondo:

	DESCRIZIONE ZONE	RESIDENTI al 31.12.97	PARRUCCHIERI 1 A 400	FLUSSO 20%	TOTALE
1	ZONA CENTRO	15.610	39	8	47
2	ZONA ALTA	19.460	49		49
3	ZONA FERROVIA	10.914	27		27
4	ZONA RIONE LIBERTA'	17.943	45		45
		63.927	160		168

	DESCRIZIONE ZONE	RESIDENTI Al 31.12.97	BARBIERI 1 A 1.000	FLUSSO 20%	TOTALE
1	ZONA CENTRO	15.610	16	3	19
2	ZONA ALTA	19.460	19		19
3	ZONA FERROVIA	10.914	11		11
4	ZONA RIONE LIBERTA'	17.943	18		18
		63.927	64		67

	DESCRIZIONE ZONE	RESIDENTI Al 31.12.97	ESTETISTE 1 A 800	FLUSSO 20%	TOTALE
1	ZONA CENTRO	15.610	20	4	24
2	ZONA ALTA	19.460	24		24
3	ZONA FERROVIA	10.914	14		14
4	ZONA RIONE LIBERTA'	17.943	22		22
		63.927	80		84

Il flusso previsto attuale è del 20% e può essere modificato annualmente a seguito dei rapporti o informative trasmesse a questo Ente dagli organi competenti.

Art. 21 - Trasferimento dell'esercizio.

Il trasferimento dell'esercizio, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento, è concesso a domanda degli interessati, che dovrà essere corredata della documentazione prevista dall'articolo 13 del presente regolamento.

Valgono i termini e le scadenze di cui all'art. 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 22 - Modifica superficie locali.

Nel caso di modifica della superficie dei locali di esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda in bollo, al Sindaco del Comune di Benevento, contenente oltre agli estremi l'autorizzazione in atto, i dati relativi al punto f) del precedente art. 9. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 13, con esclusione della lettera "a".

Valgono i termini e le scadenze di cui agli artt. 18 e 19.

Art. 23 -Subingresso

Nel caso di subingresso per trasferimento d'azienda è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività, sempreché sia in possesso della qualificazione professionale prescritta e sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda.

Qualora non ottenga la qualificazione professionale entro 3 mesi dalla data di acquisizione del titolo di proprietà, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del "dante causa".

Per le aziende aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4, della Legge 443/85, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi tramite idonea documentazione, potranno chiedere di proseguire nell'attività ai sensi dell'art.5 della Legge 443/85. L'attività di fatto dovrà essere svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale.

Dell'avvenuta variazione circa la titolarità dell'esercizio verrà data comunicazione alla A.S.L.

La domanda deve essere presentata in bollo indirizzata al Sindaco del Comune di Benevento e deve contenere:

- a. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale (per le ditte individuali) o partita I.V.A.; per le imprese costituite in forme associative previste dalla Legge 443/85 tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso di qualificazione professionale; per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;
- b. l'indirizzo dell'esercizio per cui si richiede l'autorizzazione amministrativa;

Alla domanda devono essere allegati:

- attestato comprovante il possesso della qualificazione professionale rilasciato dagli Organi competenti, del richiedente in caso di impresa individuale, della maggioranza dei soci in caso di impresa societaria di cui all'art. 3 della Legge 443/85. In caso di

imprese societarie non artigiane la qualificazione professionale dei soci o dipendenti che esercitano l'attività;

- contratto di affitto originale e copia oppure raccomandata ai proprietari del fondo dell'avvenuto cambiamento del locatario;
- planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva o dichiarazione che niente è cambiato circa la superficie, disposizione e destinazione dei locali rispetto alla precedente gestione, in carta libera - con firma autenticata;
- bollettino di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria;
- atto di compravendita o affitto dell'esercizio (o altro atto che comprovi il trasferimento di proprietà), registrato (originale in visione e copia);
- atto costitutivo della società più eventuali atti modificativi o in sostituzione certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con notizie storiche;
- autorizzazione originale del cedente;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dello stesso da cui risulti chi sono gli aventi diritto all'eredità, copia del testamento, originale o copia autenticata (in caso di subingresso mortis causa);
- dichiarazione di successione originale (ottenibile presso l'ufficio del registro) in visione e copia (in caso di subingresso mortis causa);
- autorizzazione del Giudice Tutelare (in caso di eredi minori) (in caso di subingresso mortis causa).

Art. 24 - Obblighi delle imprese

I titolari dell'attività hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:

- l'autorizzazione amministrativa relativa all'attività svolta;
- la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
- il cartello, contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Attività complementari

Alle imprese artigiane che vendono o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al Decreto Legislativo n° 114/98.

Art. 26 - Casistiche particolari

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 - 2° comma della Legge 04.01.1990 n. 1, le imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 27 - Condizione igienico-sanitaria dei locali.

Tutti gli esercizi di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini devono possedere i requisiti igienico sanitari di cui appresso:

- il locale deve essere sempre pulito e bene areato;
- il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- le pareti, almeno fino all'altezza di ml. 1,50, devono essere rivestite di materiale facilmente lavabile;
- il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, ed il personale che vi presta servizio prima di ogni altra operazione, deve sempre lavarsi bene le mani;
- la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva di mezzi idonei alla protezione contro le mosche;
- i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente;
- i sedili dell'esercizio forniti di appoggiatesta devono essere muniti di apposita carta e gli asciugamani e gli accappatoi devono essere puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona;
- nel locale dell'esercizio dovranno essere tenuti esposti cartelli contenenti le norme igieniche prescritte da osservare rigorosamente.

Art. 28 - Requisiti dei locali.

I locali destinati all'esercizio dell'attività ed affini debbono avere un'ideale sala di attesa convenientemente separata dal locale ove si svolgono le operazioni.

I locali destinati alle attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini devono avere una superficie minima di mq.25, derogabili nel caso di immobili siti nel centro storico con esclusione dei servizi igienici.

Art. 29 - Controllo sanitario.

In armonia con quanto prescritto dagli articoli 262 sostituito all'art. 14 della Legge 30/4/1962 n.283 e 264 del vigente T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, estetista e mestieri affini non può essere assunto in servizio o svolgervi comunque attività nel caso di titolari dell'esercizio o di direttore dell'azienda, se non dopo che, a richiesta dei singoli interessati il servizio di igiene pubblica abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito della prima visita e quello di conferma dovranno essere trascritti rispettivamente sul libretto di lavoro istituito con legge 10/1/1935 n.112 o, nel caso di titolari del negozio o familiari esercenti o di Direttori dell'azienda, sul libretto di idoneità sanitaria.

Art. 30 - Autocontrollo Sanitario.

Al responsabile dell'esercizio, ovvero al titolare o al responsabile specificamente delegato, viene richiesto che tutti i procedimenti tecnici e le attrezzature usati nell'attività siano rispondenti ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Il responsabile dell'esercizio, ovvero il titolare o il responsabile specificamente delegato deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza igienica.

Il responsabile dell'esercizio, ovvero il titolare o il responsabile specificamente delegato deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alla procedura di cui al comma precedente.

Art. 31 - Tenuta di lavoro.

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare camice bianco o di altro colore chiaro sempre in perfetto stato di pulizia

Art. 32 - Sterilizzazione e disinfezione strumenti e suppellettili.

Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza curando, per gli strumenti, la sterilizzazione con prolungata immersione in acqua bollente o in soluzione antisettica o con altro sistema idoneo, ogni volta che siano stati utilizzati.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, etc. può anche eseguirsi a mezzo di speciali autoclavi a stufe o altri mezzi idonei che sono allo scopo in commercio.

Art. 33 - Polverizzatori per cipria.

E' vietato servirsi del piumacciolo per spargere la cipria sulla pelle rasa. Per spargere la cipria si adoperano, solo polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, quest'ultimi, dopo averli usati una sola volta.

Art. 34 - Pulizia rasoi.

E' vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata, con carta da giornale o altra carta non idonea.

Art. 35 - Uso dei guanti.

E' fatto obbligo dell' uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924 n. 1938 e successive modifiche ed integrazioni e che per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acido bioglicolico o di bioglicolati.

Il contenuto di acido bioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il 5%.

Art. 36 - Termine per la richiesta dell'autorizzazione.

Le ditte, che al momento della pubblicazione del presente Regolamento già esercitano l'attività di barbiere o di acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 8. Le stesse ditte dovranno comunque ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative come determinate all'articolo 42.

Art. 37 - Termine per la sistemazione dei locali.

Qualora il locale adibito a esercizio di barbiere, acconciatore per uomo e donna, estetista e mestieri affini, non risponda alle condizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 13, ma possa essere reso conforme con opportuni lavori o forniture, stabiliti dal Servizio di igiene Pubblica, il Dirigente assegnerà alla ditta un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

Art. 38 - Proroga del termine per la sistemazione dei locali.

Il termine per la sistemazione dei locali non potrà superare i mesi sei.

Art. 39 - Diffida per chiusura esercizio.

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il negozio e, qualora non vi provvedano, si procederà a norma dell'articolo 42 del Vigente Regolamento.

Art. 40 - Vendita dell'esercizio.

In caso di vendita dell'esercizio, l'autorizzazione s'intende annullata e l'acquirente dovrà chiedere una nuova autorizzazione.

Art. 41 - Successione ereditaria.

In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività, secondo le norme stabilite dalla legge. La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda, con obbligo di regolarizzare la propria posizione entro sei mesi dall'evento.

Art. 42 - Sanzioni.

Le sanzioni amministrative da comminarsi per le violazioni al presente Regolamento saranno determinate per ciascuna fattispecie con provvedimento di Giunta Comunale. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può, inoltre, disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a giorni venti. La recidiva si verifica qualora sia stata comminata la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione prevista.

Art. 43 - Norma transitoria

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 04.01.1990 n. 1 nel caso in cui le imprese già esistenti (munite cioè di autorizzazione) alla data di entrata in vigore del presente regolamento operino in locali inadeguati rispetto alle disposizioni igienico sanitarie ed igienico edilizie vigenti, devono presentare apposita richiesta al Sindaco del Comune di Benevento, entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, al fine di ottenere un periodo di tempo, non superiore a dodici mesi, per gli adeguamenti necessari. Nell'interesse generale dell'economia, il termine suddetto è prorogabile per comprovata necessità o altri gravi motivi. Riguardo ai requisiti igienico sanitari di cui al predetto art. 29, per le attività che comportano l'uso di strumenti acuminati e taglienti, è previsto il puntuale adeguamento.

Qualora sussistano cause ostative di carattere tecnico alla realizzazione dei lavori necessari per l'adeguamento suddetto, il proseguimento dell'attività è consentito al titolare intestatario dell'autorizzazione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; l'eventuale subentrante, salvo il parente o l'affine di 2° grado che subentra per causa di morte non potrà continuare l'attività negli stessi locali.

Art. 44 - Applicazione di altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le Leggi generali in vigore, ed in particolare, le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, N° 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 N° 1142, nella Legge 11.10.1986 n. 713, nella Legge 4/1/1990 n. 1 e nelle vigenti leggi sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro .

Art. 45 - Entrata in vigore del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 89, u.c. dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla approvazione del Comitato regionale di Controllo ed abroga de iure tutti i regolamenti e le ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso .

Benevento, li _____ 2001

Allegato A

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato no surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio

- *Elettrostimolatore ad impulsi;*
- *Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera;*
- *Saune.*